

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI E SERVIZI CONNESSI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.
3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007**

Farmaco NEORECORMON sir. prer. tutti i dosaggi in commercio

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola



CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI NEORECORMON sir. prer. tutti i dosaggi in commercio
E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 –
CIG 3899704989

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Corso Marconi, 10 (TO) ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**"); giusta poteri allo stesso conferiti con Procura rep n. 22208 numero Atti 14609 conferita con atto notarile Dott. Ganelli, registrata al numero 15904 del 22/06/2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1

E

La Roche S.p.A., sede legale in Milano, Piazza F. Durante, 11, capitale sociale Euro 34.056.000,00= iscritta al Registro delle Imprese di Monza Brianza al n. 00747170157, Partita IVA 00747170157, domiciliata ai fini del presente atto in MILANO, Piazza Francesco Durante, 11 in persona dei procuratori Fulvio Francesco La Bella e Lidio Brasola, giusta poteri agli stessi conferiti rispettivamente con verbale del CdA n. 336 del 07 aprile 2010 e n. 326 del 28 gennaio 2008 (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A. con D.G.R. n. 12-1438 del 28 febbraio 2011, di procedere all'approvvigionamento aggregato dei farmaci;
- c) il gruppo tecnico dei farmacisti, nominato con DGR n. 12-1438 del 28 gennaio 2011 a supporto dell'attività di S.C.R.-Piemonte, ha approvato il capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di farmaci e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;
- d) Il Capitolato tecnico al paragrafo 3, con riferimento al principio attivo nel seguito dettagliato ed individuato con il lotto n. 718:

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasola



Lotto	ATC7	PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO
718	B03XA01	EPOETINA BETA O EPOETINE CON PARI EFFICACIA DIMOSTRATA DA STUDI COMPARATIVI REGISTRATIVI	PREPARAZIONE INIETTABILE IN SIRINGA	tutti i dosaggi disponibili

prevedeva espressamente che *“qualora ricorrano le condizioni per somministrare un prodotto diverso da quello aggiudicato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per garantire la continuità terapeutica o per la necessità di utilizzare una diversa via di somministrazione), il farmaco occorrente sarà acquistato presso la ditta che lo produce, al prezzo che questa avrà offerto in sede di gara”*, anche se non aggiudicataria del lotto; che la percentuale di prodotto specifico necessario per garantire le fattispecie previamente indicate è stimata in una quantità pari a circa il 70% del fabbisogno annuale indicato per il lotto 718;

- e) S.C.R - Piemonte S.p.A., relativamente al lotto 718, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario mediante sistema dinamico di acquisto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che ha presentato offerta per il principio attivo epoetina con pari efficacia dimostrata da studi comparativi;
- f) il Fornitore Roche S.p.A., è risultato secondo in graduatoria;
- g) al fine di garantire quanto previsto alla precedente lettera d), SCR Piemonte S.p.A. con determinazione del Direttore Amministrativo n. 7 del 27 gennaio 2012 individuando nella Società Roche S.p.A. la ditta produttrice del farmaco *“originator”* relativo al principio attivo epoetina beta, affidava alla stessa, la fornitura del proprio prodotto alle Amministrazioni richiedenti al prezzo offerto in sede di gara;
- h) il Fornitore, si impegna a produrre entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa. La cauzione definitiva e la copertura assicurativa anche, anche se non materialmente allegate al presente atto, ne formeranno parte integrante e sostanziale;
- i) il Fornitore ha attivato il Call Center ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;
- j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasola

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.- Piemonte S.p.A., Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il farmaco NEORECORMON sir. prer. in tutti i dosaggi disponibili in commercio, con principio attivo epoetina beta, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di 360758661,2 U.I., pari al 70% del quantitativo annuo previsto per il lotto 718, per un prezzo unitario pari ad Euro 0,00397.
2. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e di tutti i dispositivi per la somministrazione necessaria per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Il prezzo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente contratto, salvo intervenute variazioni di prezzo deliberate dall'AIFA. In tal caso il prezzo verrà rideterminato applicando la percentuale di sconto calcolata sul prezzo offerto. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.
3. Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 - a) trasporto e consegna;
 - b) assistenza e consulenza alla fornitura.
4. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.
5. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati almeno, di volta in volta la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dal Fornitore, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Blasola

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

La durata contrattuale della fornitura del farmaco oggetto della Convenzione è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nei successivi articoli con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

ART. 5 - TRASPORTO E CONSEGNA

1. Le attività di trasporto e consegna del farmaco oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente negli appositi ordinativi di fornitura.
2. Il trasporto del farmaco dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie del prodotto e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i. nonché dalla scheda tecnica.
3. Il Fornitore dovrà dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la consegna del farmaco effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto; il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il prodotto oggetto della fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto nonché eventualmente dall'indicatore di temperatura.
4. Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna.
5. Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.
6. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.
7. La merce dovrà essere consegnata:

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Biasola

- in porto franco nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta;
 - entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, L'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all'applicazione delle penali di cui all'art.13
8. Per colli voluminosi, la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm; qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione delle aziende sanitarie.
 9. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
 - 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;
 - 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
 - 3) prodotti consegnati, codice A.I.C. e relativo quantitativo;
 - 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
 - 5) data di scadenza.
 10. La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.
 11. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

ART. 6 - RESI

1. Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso, secondo quanto disciplinato agli articoli successivi.
2. Nell'ipotesi in cui venga consegnato del prodotto in quantità inferiore rispetto all'ordinato l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo; il tempo necessario ad eseguire tale attività verrà considerato ritardo e darà facoltà all'Amministrazione di applicare penali secondo quanto previsto nell'art. 13.

ROCHE S.p.A.
 F. La Bella L. Brasola

3. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato all'Ordinativo di fornitura.

ART. 6.1 - TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUALITATIVA

1. Il Fornitore ritirerà e comunque sostituirà, senza alcun addebito per l'Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.
2. Se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non procederà al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

ART. 6.2 - TEMPISTICHE DEI RESI PER DIFFORMITA' QUANTITATIVA

1. Il Fornitore ritirerà, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.
2. Gli Enti non risponderanno di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

ART. 7 - SERVIZIO DI CALL CENTER

1. Il Call Center di cui alla lettera i) delle premesse dovrà permettere agli Enti di richiedere:
 - informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
 - lo stato degli ordini in corso e delle consegne;
 - le modalità di inoltro dei reclami.
2. I numeri di telefono e di fax, comunicati ad S.C.R. Piemonte S.p.A. dovranno essere cosiddetti "numeri verdi", secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" ovvero, in alternativa, numeri geografici di rete fissa nazionale.
3. Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo.
4. Durante l'orario di disponibilità del servizio di Call Center le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.
5. In caso di mancata operatività del Call Center, rilevata da S.C.R.-Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 1 (un) giorno lavorativo, verrà applicata la penale di cui all'art.13.

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasola

ART. 8 – EVENTI PARTICOLARI

ART. 8.1 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO

1. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto a S.C.R. ed agli Enti; in tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al precedente art. 5 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità del prodotto.
2. A seguito di tale comunicazione, gli ordinativi di fornitura pervenuti nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi, dovranno essere adempiuti entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascun ordinativo, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 13.

ART. 8.2 – “FUORI PRODUZIONE”

Nel caso in cui durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura a causa della messa “fuori produzione” dello stesso da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con riferimenti puntuali, tale circostanza, sia a S.C.R. attraverso il sito di sistema, sia agli Enti interessati allegando, se inviata, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco.

ART. 9 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. Il Fornitore dovrà inviare alla S.C.R., su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate; la S.C.R. potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dalla S.C.R. anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
3. In particolare i report trimestrali dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
 - nome dell'Amministrazione contraente;
 - quantitativo della fornitura;
 - data di ricezione di ciascun ordinativo di fornitura;
 - valore della fornitura;
 - eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

ART. 10 - . VERIFICHE

ART. 10.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasera

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 10.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

1. Per tutta la durata della Convenzione, gli Enti ed eventualmente anche S.C.R.- Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.
2. La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale.
3. In caso di esito negativo della verifica l'Ente attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto all'art. 6 di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A..

ART. 11. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) dare immediata notizia ai servizi farmaceutici delle Amministrazioni Contraenti dell'intervento, nel corso della fornitura di provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati; in tal caso il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola

Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione;

- g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 5 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- h) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi con le modalità e nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di fornitura emesso da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- i) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto ordinativi di fornitura oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- k) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- l) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso del prodotto oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

ART. 12 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, iva esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, dei dispositivi per la sua somministrazione, ove necessari, e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.

 **ROCHE S.p.A.**
F. La Bella L. Brasola  

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, salvo il maggior termine eventualmente concordato tra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, mediante bonifico sul conto corrente dedicato n. 54403, intestato a Roche S.p.A. presso Deutsche Bank S.p.A., Sede di Monza- Via Italia n. 44, Codice IBAN _IT09V031042040000000054403.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

- a. DE CICCIO Maurizio, nato a Roma il 29 luglio 1957 C.F.:DCCMRZ57L29H501W;
- b. DE SENSI Giovanna Francesca, nata a Milano il 10 agosto 1970 C.F.: DSNNGN70M50M208F;
- c. MONTI Lorenzo, nato a Vimercate il 30 maggio 1966, C.F.: MNTLNZ66E30M052C;
- d. PALOMBI Francesco, nato a Roma il 13 ottobre 1970, C.F.: PLMFNC70R13H501I;
- e. TEDESCO Enrico, nato a Milano il 06 settembre 1976, C.F.: TDSNRC76P06F205M;
- f. GAUDINO Franco, nato a Formia il 27 giugno 1970, C.F.: GDNFNC70H27D708B

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al precedente art. 6, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione.
6. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.
7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.
8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura previste dalla normativa vigente al tempo del

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola

pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

ART. 13 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella presente Convenzione, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto nel seguito riportato:
 - a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini massimi stabiliti al precedente art. 5, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 6.1 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (iva esclusa) del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo fino ad un massimo di € 500, per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al precedente art. 8.1, l'Ente Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (iva esclusa) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fino ad un massimo di € 700 per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque non superiore al 10% del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

2. In caso di mancata operatività del Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui all'art. 7, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Bresola

corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 9 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 13 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 13 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. - Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 13 comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 13 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasola

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 13 comma 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della fornitura fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti si impegna a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

La cauzione in questione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 13, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione relativamente al lotto oggetto di inadempienza e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
6. Il Fornitore si impegna a presentare polizza assicurativa, così come indicato alla lettera h) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Bragola

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:
 - a) applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
 - b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) cessione di tutto o parte del Contratto;
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) ingiustificata sospensione della fornitura;
 - f) fallimento o altre procedure concorsuali;
 - g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
 - j) nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - k) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti;
 - l) mancata produzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione della cauzione definitiva nonché delle coperture assicurative richieste;
 - m) in tutti gli altri casi di cui alla presente Convenzione, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione (fatto salvo quanto previsto alla lettera l)) S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola

rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 17-SUBAPPALTO

Il fornitore non intende procedere al subappalto.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 19 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola

Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/o della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 20 - REFERENTI DELLA FORNITURA

Il Dott. Fulvio Francesco La Bella Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore in ordine alle seguenti attività

- emissione degli ordinativi di fornitura;
- implementazione delle azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestione degli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R..

I Dottori Mauro Piovano e Luigi Merello Collaboratore Scientifico sono nominati dal Fornitore per lo svolgimento delle seguenti attività:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dagli Enti o da S.C.R.

ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 299 e ss del DPR 207/10, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

L'ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 22 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

ROCHE S.p.A.

F. La Bella L. Brasola

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (così detto D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà fare riferimento, la dove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 23 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 24- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 25- SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore.

ROCHE S.p.A.
F. La Bella L. Brasola



ART. 26- CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 02 GEN. 2012

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

ROCHE S.p.A.

F. La Bella

L. Brasola

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, approviamo specificatamente le clausole di cui agli articoli: 11 (Obbligazioni specifiche del fornitore), 12 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 13 (Penali), 16 (Clausola risolutiva espressa), 25 (Foro competente) e 26 (Spese contrattuali) della Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FORNITORE

ROCHE S.p.A.

F. La Bella

L. Brasola

(timbro e firma)